



CITTA' DI LEGNAGO

UFFICIO: SEGRETERIA COMANDO

N.772 del 4° SETTORE "AD INTERIM" del 05/10/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: **SOSTITUZIONE NUMERO UNA POSTAZIONE APPARATO DI LETTURA TARGHE NON FUNZIONANTE IN VIA DEL PONTIERE UNITAMENTE AD UN MONITOR DA UBICARE PRESSO LA CENTRALE DEL COMANDO DI COMPAGNIA DEI CARABINIERI DI LEGNAGO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA SICURMAX S.N.C. C.I.G. Z943804707.**

IL DIRIGENTE DEL 4 SETTORE POLIZIA LOCALE

Vista l'istruttoria effettuata dallo scrivente dirigente in ordine alla presente determinazione.

Premesso che l'intestato ente si è dotato, nel corso degli anni, di un sistema di videosorveglianza caratterizzato dall'installazione di una serie di telecamere, unitamente ad un cospicuo numero di varchi elettronici lettori di targa ubicate sul proprio territorio oltre che su taluni territori, dei **comuni associati**, con attivazione della centrale unica presso il Comando della Polizia Locale di Legnago e del *Basso Adige*, collegata altresì con il Comando di Compagnia dei Carabinieri di **LEGNAGO**, allo scopo di garantire una gestione efficace ed efficiente di tale sistema posto a tutela della **Sicurezza Urbana**;

Constatato che:

- In data **22/09/2022** il Comando di Compagnia dell'Arma dei Carabinieri di **LEGNAGO** con nota prot. Arma n. **70/35/2022** pervenuta all'intestato ente in pari data prot. n. **40802** ha rappresentato un malfunzionamento relativamente ai varchi elettronici lettori di targhe evidenziando, inoltre, la necessità di sostituire un monitor non funzionante, ubicato presso la Centrale del Comando Carabinieri, necessario per la corretta visualizzazione delle immagini;

- Allo stato attuale si ravvisa la necessità di dare corso alla sostituzione della postazione di lettura targhe di via Del Pontiere (sostituzione di telecamera di lettura targhe SELEA X-T205), in ragione del decorso del tempo rispetto alla sua iniziale installazione (**anno 2011**) e del suo carattere strategico per il governo della sicurezza urbana ovvero di supporto per la conduzione di eventuali indagini di Polizia Giudiziaria;

- Si vuole, altresì, sostituire un monitor, come sopra manifestato, così da offrire fattiva collaborazione al Comando di Compagnia dell'Arma dei Carabinieri;

Vista l'offerta tecnica ed economica, per complessivi **euro 2.940,00** Iva

esclusa, pervenuta in data **04/10/2022** ed acquisita al protocollo al numero **42780** da parte della ditta **SICURMAX s.n.c.** avente sede in **via Del Ciclamino, 7 - 37051 BOVOLONE (VR) - P.I. 02360600239**, in ordine a quanto sopra esposto;

Constatato, inoltre, che trattasi di una spesa di importo inferiore ai 5.000,00 euro e conseguentemente non trovano applicazione gli obblighi di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (M.E.P.A.) di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento approvato con D.P.R. 5 Ottobre 2010, n. 207 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento, così come previsto dalla legge di stabilità per l'anno 2016 (comma 502 della Legge 28.12.2015, n. 208 in G.U. n. 302 del 30.12.2015), come modificato dalla legge di bilancio per l'anno 2019 (Legge 30/12/2018, n. 145 - G.U. n. 302 del 31/12/2018) ed avuto particolare riguardo al comma 130 ove si prevede: *All'art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: 1.000 euro, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: 5.000 euro;*

Richiamato il Comunicato del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione del 30 ottobre 2018, ove si prevede che, *in relazione alla soglia di non applicabilità del Mepa e di altre piattaforme telematiche, chiarisce che la stessa non è interessata dall'applicazione dell'art. 40, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, precisando pertanto che entro tale fascia (ora ricondotta a 5.000 euro) le amministrazioni pubbliche possono procedere agli acquisti senza necessità di fare ricorso agli strumenti informatici;*

Rilevato:

- che il valore della fornitura è inferiore alla soglia di 40.000,00 individuato dall'art. 36, comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii per l'affidamento diretto, **previa motivazione;**
- che l'affidamento diretto, in favore della predetta ditta, trova **motivazione** da ragioni di economicità, efficacia, tempestività e correttezza considerato che la citata ditta si è, fin qui, sempre caratterizzata per interventi celeri ed immediati con particolare riferimento al servizio di manutenzione offerto, **in forza di propria determinazione numero 694 del 12/09/2022 (periodo 01/10/2022 - 30/09/2023)**, anche per effetto della piena conoscenza della rete di connettività già oggetto di installazione nel corso degli anni da parte della ditta in argomento con conseguente maggiore economia;
- che nessun costo manutentivo e di manodopera viene addebitato allo scrivente ente con sola assunzione dei costi dei beni, oggetto di fornitura, come da documentazione in atti;
- il carattere fortemente competitivo dell'offerta economica qui pervenuta pari ad **euro 2.940,00 IVA ESCLUSA** come documentato agli atti del procedimento tenuto conto dello sconto praticato rispetto all'iniziale offerta pari ad **euro 3.110,00 IVA ESCLUSA;**

Constatato che la questione attinente il rispetto del **principio della rotazione**, per procedure sotto i **5.000,00 euro**, ha formato oggetto di nostro specifico quesito all'**A.N.A.C.** con nota n. **18793** del **07/05/2019;**

Tenuto conto, altresì, che l'**A.N.A.C.** con propria nota del **13/06/2019** prot. n. **24262**, ha rappresentato che : *In merito , si ricorda che nelle Linee guida è previsto che la stazione appaltante può derogare al principio di rotazione, con scelta motivata contenuta nella determina a contrarre o atto equivalente, in considerazione.....e, tenuto altresì conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento;*

Ravvisato che nel caso di specie trattasi di spesa urgente e non procrastinabile atteso che la piena funzionalità del narrato sistema di video sorveglianza ovvero il suo parziale funzionamento è fonte di ricadute negative nella gestione delle emergenze e devianze in materia di sicurezza

urbana;

Ritenuto, pertanto, di impegnare a favore della ditta **SICURMAX s.n.c.** avente sede in **via Del Ciclamino, 7 - 37051 BOVOLONE (VR) - P.I. 02360600239** la spesa complessiva di **euro 3.586,80 comprensiva dell'IVA al 22 per cento** da impegnare al capitolo **622.01 denominato Spese di funzionamento sistemi di video sorveglianza ed apparati di controllo e comunicazione a distanza - art. 208 comma 4 lett. b) C.d.S.** del **PEG 2022-2023-2024 annualità 2022**, che presenta la necessaria disponibilità, dando atto che l'obbligazione interessa l'anno **2022**;

Visto l'articolo 36 Comma 2 lettera a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 del (Nuovo Codice degli Appalti Pubblici) e ss.mm.ii;

Considerato che in ottemperanza a quanto previsto al punto 6 comma 3 del Codice di Comportamento del Comune di Legnago e dell'implementazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2019 - 2021, dichiara l'insussistenza di conflitto di interesse ex art. 6 bis della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, come introdotto dalla Legge 190 del 6 novembre 2012, relativamente allo scrivente Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ovvero Responsabile dell'odierno provvedimento e delle scelte effettuate;

Vista la deliberazione di G.C. in data **04/01/2022**, n. **1**, ad oggetto: *Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2022-2023-2024*;

Visto l'art. 107 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

Visti gli art. 35 e 40 del Regolamento Comunale di Contabilità, relativi all'assunzione degli impegni di spesa ed alla successiva liquidazione della relativa spesa;

Visto l'art. 68 dello Statuto Comunale;

Attesa la propria competenza in materia;

D E T E R M I N A

1. Di dare corso, per le ragioni sopra esposte, alla sostituzione del varco elettronico lettura targhe di via Del Pontiere del citato sistema di video Sorveglianza unitamente ad un monitor da ubicare presso il Comando di Compagnia dell'Arma dei Carabinieri come meglio descritto nell'analitica offerta tecnica ed economica pervenuta in data **04/10/2022** ed acquisita al protocollo al numero **42780**, avvalendosi allo scopo della ditta **SICURMAX s.n.c.** avente sede in **via Del Ciclamino, 7 - 37051 BOVOLONE (VR) - P.I. 02360600239**, per un importo complessivo pari ad **euro 3.586,80 Iva compresa** nella misura di legge al 22 per cento;

2. Di approvare, conseguentemente, lo schema di offerta di cui in premessa, proposto dalla società **SICURMAX s.n.c.** ed avuto particolare riguardo alle condizioni tecniche ed economiche idonee alla disciplina dell'instaurando rapporto negoziale demandando allo scrivente dirigente ogni ulteriore adempimento di legge dando atto, sin da ora, che l'obbligazione verrà portata a compimento entro l'anno **2022**;

3. di impegnare in favore della ditta **SICURMAX s.n.c.** avente sede in **via Del Ciclamino, 7 - 37051 BOVOLONE (VR) - P.I. 02360600239** la spesa complessiva di **euro 3.586,80 comprensiva dell'IVA al 22 per cento** al capitolo **622.01 denominato Spese di funzionamento sistemi di video sorveglianza ed apparati di controllo e comunicazione a distanza - art. 208 comma 4 lett. b) C.d.S.** del **PEG 2022-2023-2024 annualità 2022**, che presenta la necessaria disponibilità, dando atto che l'obbligazione interessa l'anno **2022**;

4. di trasmettere copia della presente determinazione all'Ufficio di Segreteria, ai fini della pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi;

5. di inserire la presente determinazione, integrata con gli estremi di pubblicazione all'albo pretorio, nella raccolta delle determinazioni di questo Ente.

IL DIRIGENTE DEL 4° SETTORE POLIZIA
LOCALE
Dott. Luigi De Ciuceis
F.to Digitalmente

